Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Reale Quota Attiva

Contratto unit linked (Ramo III)

Data di realizzazione: 29 marzo 2022 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - www.realemutua.it, e-mail: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2021 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.realemutua.it alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 390,4% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.691 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 945 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni sono collegate ai fondi interni unit linked "**REALE LINEA CONTROLLATA**" e "**REALE LINEA MERCATO GLOBALE**". In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida il capitale maturato, maggiorato dalla garanzia Beneficiari.

Reale Mutua non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote e la prestazione potrebbe essere inferiore all'importo del capitale investito.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere una diversa ripartizione del proprio investimento attraverso il trasferimento, parziale o totale, delle quote da una linea di investimento all'altra (**switch volontario**).

Il contratto prevede inoltre le seguenti **opzioni**:
- rendita rivalutabile vitalizia;
- rendita rivalutabile certa, da 5 a 15 anni, e successivamente vitalizia;
- rendita rivalutabile vitalizia reversibile a favore di un secondo soggetto.

Il regolamento dei fondi è reperibile sul sito internet di Reale Mutua www.realemutua.it.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se diversi dagli Assicurati) con età compresa tra 18 e 79 anni alla decorrenza del contratto.

Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti di copertura.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia**: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'Intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per tutte le casistiche previste dal contratto è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile**, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa normativa.
	Erogazione della prestazione: Reale Mutua effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede due tariffe: **193A**, dedicata ai nuovi capitali e **194A**, dedicata ai reinvestimenti. È previsto il pagamento di un premio unico. Il premio è determinato in base alle garanzie prestate e al loro ammontare. Il versamento può essere effettuato con: – assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; – bollettino di conto corrente postale; – bonifico bancario o postale; – bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia; – bancomat o carta di credito. **ATTENZIONE**: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto. L'importo minimo di premio sul presente contratto è di 2.500,00 euro, quello massimo di 300.000,00 euro. Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della proposta o del contratto.
Rimborso	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.
Sconti	Non previsti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
Sospensione	Non prevista.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
Risoluzione	il contratto non si risolve anticipatamente con la sospensione del pagamento del premio.

Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI ⊗ NO ◯ Riduzione SI ◯ NO ⊗

Valori di riscatto e riduzione	**Riscatto:** Il valore di riscatto, totale e parziale, è pari al controvalore delle quote del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di riscatto diminuito di un importo fisso di 30,00 euro. In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio lordo versato. **Riduzione:** non prevista.
Richiesta di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio ≪**Buongiorno Reale**≫. Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: **800.320.320** (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: **011.742.54.20**. E-mail: buongiornoreale@realemutua.it.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di incremento del proprio capitale nel medio lungo periodo. L'Investitore ha la possibilità di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio-basso con potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito.

Quali costi devo sostenere?

I costi a carico del Contraente sono i seguenti:

- **costi gravanti sui premi:**

– **tariffa per i capitali a nuovo (193A):**

Caricamento per spese di emissione del contratto	30,00 euro
Caricamento per spese di emissione su versamenti aggiuntivi	Per ogni versamento aggiuntivo viene applicato un costo pari a 30,00 euro
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi)	A scaglioni sul cumulo dei premi netti versati: - 2,20% fino a 49.999,99 euro;

	- 1,95% da 50.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro; - 1,70% da 150.000,00 euro
Costo per garanzia Beneficiari	0,20% di ogni premio netto. Tale costo è compreso nel costo di caricamento sopradescritto

– **tariffa per capitali provenienti da contratti in scadenza (194A):**

Caricamento per spese di emissione del contratto	30,00 euro
Caricamento per spese di emissione su versamenti aggiuntivi	Per ogni versamento aggiuntivo viene applicato un costo pari a 30,00 euro
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi)	1,00% del premio netto
Costo per garanzia Beneficiari	0,20% di ogni premio netto. Tale costo è compreso nel costo di caricamento sopradescritto

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato. Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio;

- **commissione di rivalutazione annua**:

– Reale Linea Controllata: 1,00%;
– Reale Linea Mercato Globale: 1,75%;

- **costo per lo switch volontario:** il primo di ogni anno assicurativo è gratuito, mentre per quelli successivi è pari a 15,00 euro;
- **costo di riscatto**: 30,00 euro;
- **costi di intermediazione**:

– **tariffa 193A**: la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 32,27% (con riferimento ad un premio unico di 2.500,00 euro e una percentuale di investimento pari al 60% sulla Linea Controllata e 40% sulla Linea Mercato Globale);
– **tariffa 194A**: la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 27,20% (con riferimento ad un premio unico di 2.500,00 euro e una percentuale di investimento pari al 60% sulla Linea Controllata e 40% sulla Linea Mercato Globale);

- **costi per le opzioni di rendita:** saranno comunicati al momento dell'eventuale opzione.

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

– non sono previsti garanzia di conservazione del capitale né riconoscimento di un tasso di interesse garantito;
– il controvalore dell'investimento a una data è pari al numero di quote presenti su ogni fondo moltiplicato per il corrispondente valore unitario a tale data;
– il valore unitario delle quote dei fondi viene valorizzato settimanalmente.

Disclosure ai sensi del Regolamento(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR) e ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Nella gestione degli investimenti, Reale Mutua non applica criteri di selezione legati ad aspetti etici, sociali e ambientali, pertanto non vengono mitigati i rischi di sostenibilità. Tali rischi sono definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n.3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitro per le controversie finanziarie:** istituito per le controversie relative ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o ad un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché ad un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall'Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del RUI. **Commissione di Garanzia:** con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. **Regime fiscale delle prestazioni:** le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono: - se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato, soggette a imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati; - se corrisposte in caso di rendita vitalizia, soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

	Imposta di bollo: ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.201, sui premi investiti in polizze unit linked (Ramo III) o di capitalizzazione (Ramo V) è prevista un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all'anno. L'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o riscatto. **Avvertenza**: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.